



COMUNE DI RIETI

Segreteria Generale

ALL. 1

RICHIESTA DI PARERE SULLA POSSIBILITA' DI APPROVARE IL P.P.A. AVENTE DURATA DI CINQUE ANNI.

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, ritengo che il Consiglio Comunale possa legittimamente approvare un P.P.A. di durata quinquennale, in quanto la vigente normativa nazionale (art. 13 della Legge n. 10/1977) e regionale (art. 2 della L.R. n. 35/1978), dispone che la durata deve riferirsi ad "un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni".

L'art. 10 delle NTA del PRG del Comune di Rieti è norma programmatica che, al comma 2, prevede il contenuto minimo del P.P.A., tra cui, tra l'altro, l'indicazione delle "zone per le quali il comune intende, nel successivo triennio, predisporre i piani urbanistici attuativi di iniziativa comunale e quelli di iniziativa privata, in attuazione del P.R.G.

L'approvazione del P.P.A. costituisce un obbligo del comune, in quanto avente popolazione superiore a 10.000 abitanti, prealtro fino ad oggi disatteso. E' la mancata approvazione pertanto, ad incidere negativamente sull'esercizio dello "ius aedificandi" del cittadino, limitandolo.

Detto strumento programmatico, ha la funzione di ordinare cronologicamente gli interventi per la realizzazione delle previsioni urbanistiche sul territorio e, di conseguenza, consentire uno sviluppo razionale della pianificazione urbanistica comunale e il controllo dell'espansione urbana, coordinando gli interventi pubblici e privati nel termine di vigenza del P.R.G..

Corrado Corbelli